

circ. n. 04/22741 del 08/10/2001

Oggetto: Legge 19 marzo 2001, n.92

Si fa riferimento alla nota, prot. n. 4109 del 13.09.2001, con cui si richiede a questo Ufficio di chiarire se, per i contesti definiti in via amministrativa, sia perentoriamente necessario il nulla osta da parte della Autorità Giudiziaria alla distruzione dei tabacchi lavorati confiscati.

Al riguardo, si rileva che ai sensi dell'art. 2, comma 7, della legge in oggetto, nei casi di definizione in via amministrativa dei contesti, è disposta sempre la confisca amministrativa dei prodotti con provvedimento dell'Ufficio competente alla definizione del contesto.

Pertanto, poiché con la confisca amministrativa i reperti sequestrati diventano di proprietà dello Stato, l'Amministrazione Finanziaria, in quanto competente ad emettere il predetto provvedimento, avrà anche facoltà di emettere contestualmente l'ordine alla distruzione degli stessi.

Tra l'altro, va considerato che, una volta completato il procedimento di definizione amministrativa, viene meno la possibilità di iniziare l'azione penale, che, ai sensi del terzo comma del citato articolo, è sospesa nelle more della possibilità di conciliare l'illecito in via amministrativa.